

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 2009²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004³ sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Al momento della ratifica fa le seguenti dichiarazioni interpretative:

Dichiarazione interpretativa generale:

«Conformemente alla risoluzione 59/38 adottata il 2 dicembre 2004 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Svizzera parte dal principio che la presente Convenzione non sia applicabile a procedure penali.»

Dichiarazione interpretativa ad art. 12:

«La Svizzera ritiene che l'articolo 12 non disciplini la questione delle azioni di riparazione pecuniaria in caso di gravi violazioni dei diritti umani presumibilmente attribuibili a uno Stato e commesse al di fuori del territorio dello Stato del foro. La Convenzione non pregiudica quindi gli sviluppi del diritto internazionale in questo ambito.»

Dichiarazione interpretativa ad art. 22 par. 3:

«Se lo Stato interessato è un Cantone svizzero, la Svizzera ritiene si debba intendere per lingua ufficiale una delle lingue ufficiali del Cantone in cui è notificato o comunicato il documento.»

¹ RS 101

² FF 2009 1383

³ RS ...; FF 2009 1419

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa

Art. 4a (nuovo)

IV. Immunità
degli Stati

La presente legge si applica ai procedimenti che ricadono sotto la Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004⁵ sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, a condizione che la Convenzione non disponga altrimenti.

2. Legge del 17 giugno 2005⁶ sul Tribunale federale

Titolo prima dell'art. 71a

Sezione 13: Immunità degli Stati *(nuovo)*

Art. 71a (nuovo)

La presente legge si applica ai procedimenti che ricadono sotto la Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004⁷ sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, a condizione che la Convenzione non disponga altrimenti.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Le modifiche delle leggi federali di cui nell'articolo 2 entrano in vigore per la Svizzera contemporaneamente all'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.

⁴ RS 172.021

⁵ RS ...; FF 2009 1419

⁶ RS 173.110

⁷ RS ...; FF 2009 1419